219

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:
5-08547 Labriola: Estensione della durata della cassa integrazione guadagni riconosciuta ai lavoratori già occupati presso la società Taranto Container Terminal Spa
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-08217 Gnecchi: Quantificazione della platea dei beneficiari e degli oneri delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ed eventuale estensione dell'applicazione delle medesime disposizioni ai lavoratori autonomi e ai dipendenti pubblici
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-08552 Lombardi: Tutela sul piano occupazionale dei lavoratori della società I.M. Intermetro Spa
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-08393 Tripiedi: Iniziative volte a migliorare la qualità dell'occupazione
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
RISOLUZIONI:
7-00963 Rizzetto, 7-00979 Miccoli, 7-00981 Lombardi, 7-00982 Polverini e 7-00984 Simonetti: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00180)
ALLEGATO 5 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione)
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Atto n. 296 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final) (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)
ALLEGATO 6 (Documento finale approvato)
SEDE REFERENTE:
Tutela dell'occupazione nelle attività di <i>call center</i> . C. 2606 Laforgia, C. 2832 Cominardi, C. 3068 Albanella e C. 3739 Scotto (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato

	Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute
	per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto
	forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di
221	Venezia e Chioggia. C. 3651 Venittelli (Esame e rinvio)
224	UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INTERROGAZIONI

Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 13.45.

5-08547 Labriola: Estensione della durata della cassa integrazione guadagni riconosciuta ai lavoratori già occupati presso la società Taranto Container Terminal Spa.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Vincenza LABRIOLA (Misto), ringraziando il sottosegretario per la sua risposta, osserva che essa conferma, in sostanza, le recenti notizie di stampa. Evidenzia che, non essendoci la possibilità di concedere ulteriori ammortizzatori sociali, rimane irrisolto il problema dei 539 lavoratori licenziati rimasti senza stipendio. Auspica che corrisponda a verità la notizia, pubblicata da ultimo dalla stampa, di un prossimo incontro a livello governativo per trovare il modo di garantire comunque a tali lavoratori un sostegno nella fase di transizione, fino alla conclusione della procedura per il rilascio di concessioni sul molo polisettoriale in precedenza occupato da Taranto Container Terminal Spa, nella prospettiva di una loro riassunzione da parte dell'impresa aggiudicataria.

5-08217 Gnecchi: Quantificazione della platea dei beneficiari e degli oneri delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 214 del 2011 ed eventuale estensione dell'applicazione delle medesime disposizioni ai lavoratori autonomi e ai dipendenti pubblici.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Marialuisa GNECCHI (PD), ringraziando il sottosegretario per la risposta fornita, si riserva di approfondire il contenuto delle tabelle depositate. Sottolinea, tuttavia, di non condividere affatto l'interpretazione del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, data dalla circolare dell'INPS n. 35 del 2012, in base alla quale, per accedere al pensionamento con i previgenti requisiti, sarebbe necessario l'ulteriore requisito, non previsto dalla legge, dell'occupazione alla data del 28 dicembre 2011. Richiamando i dati alla base della quantificazione dell'onere recato dalla disposizione, forniti dalla relazione tecnica allegata all'emendamento che ha introdotto il comma 15-bis, dichiara di non comprendere l'articolazione temporale dei costi nel periodo 2012-2020, con particolare riferimento agli oneri gravanti sui primi anni di applicazione della disposizione. Si dichiara, inoltre, consapevole del fatto che il comma 15-bis si riferisce esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione ai quali è stata effettuata la quantificazione degli oneri, essendo chiaro che la sua eventuale estensione ai lavoratori del settore pubblico e ai lavoratori autonomi necessiterà di un distinto intervento legislativo. Preannuncia, pertanto, la volontà del suo gruppo di perseguire fino in fondo l'obiettivo di ripristinare pienamente, mediante la modifica della circolare dell'INPS n. 35 del 2012, l'unica forma di gradualità prevista dal decreto-legge « Salva Italia » per coloro che, in vista del prossimo accesso al pensionamento, avevano scelto di dimettersi o avevano dovuto lasciare il lavoro nel corso del 2011, non prevedendo il repentino innalzamento dei requisiti pensionistici. Fa, inoltre, presente, l'intenzione di accertare il numero esatto di coloro che, in base al comma 15-bis, hanno potuto accedere al pensionamento con i requisiti previgenti, allo scopo di verificare l'attendibilità della quantificazione fornita dalla relazione tecnica.

Tornando, quindi, alla documentazione fornita dal sottosegretario, osserva che i dati si riferiscono a una platea più ampia di quella oggetto della sua interrogazione, che riguarda esclusivamente coloro che abbiano maturato i sessanta anni alla data del 31 dicembre 2012 e non anche coloro che li abbiano compiuti successivamente.

5-08552 Lombardi: Tutela sul piano occupazionale dei lavoratori della società I.M. Intermetro Spa.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Roberta LOMBARDI (M5S), ringraziando il sottosegretario, auspica che l'attività di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sugli sviluppi della vicenda riguardante i lavoratori della società I.M. Intermetro Spa possa garantire sia la salvaguardia dei livelli occupazionali sia la continuità del servizio pubblico, che assume particolare importanza anche alla luce del Giubileo in corso.

5-08393 Tripiedi: Iniziative volte a migliorare la qualità dell'occupazione.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Davide TRIPIEDI (M5S), pur ringraziando il sottosegretario, non si dichiara

convinto del fatto che i dati alla base dell'articolo pubblicato nel sito *internet* Lavoce.info, richiamati nella sua interrogazione, fossero datati.

A suo avviso, non è il tasso di occupazione a essere cambiato, ma si sono evoluti il mercato del lavoro e le modalità con le quali i posti di lavoro sono rilevati dalle statistiche, con particolare riferimento alle tipologie di contratto. A suo parere, non possono considerarsi come nuova occupazione lavori precari di brevissima durata e non è provato il nesso causale tra l'aumento dell'occupazione a tempo indeterminato e il Jobs Act. Richiama quanto sta accadendo in Francia, dove al Governo che intende introdurre norme simili a quelle recate dalla legge n. 183 del 2014 sta rispondendo una forte mobilitazione dei lavoratori che si oppongono all'aumento della precarizzazione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00963 Rizzetto, 7-00979 Miccoli, 7-00981 Lombardi, 7-00982 Polverini e 7-00984 Simonetti: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00180).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 4 maggio 2016.

Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che, nella scorsa seduta del 4 maggio, i gruppi si sono pronunciati a favore della formulazione di un testo unificato delle risoluzioni in discussione.

Nel corso della settimana sono state svolte interlocuzioni informali tra i sottoscrittori delle risoluzioni.

Al fine di verificare la possibilità di procedere a votazioni nella seduta odierna, chiede, quindi, se sia stato elaborato un testo unificato delle risoluzioni e se vi sia un accordo dei gruppi al riguardo.

Marco MICCOLI (PD), primo firmatario della risoluzione 7-00979, fa presente di aver predisposto una bozza di testo unificato (vedi allegato 5) e di averla sottoposta solo oggi ai sottoscrittori degli altri atti di indirizzo, scusandosi per il breve tempo che è stato possibile dedicare alle richiamate interlocuzioni tra i gruppi, stante la recentissima chiusura della procedura ad evidenza pubblica per la presentazione delle manifestazioni di interesse nei confronti della società Alitalia Maintenance Systems (AMS).

Da notizie ufficiose si è appreso che la gara non sarebbe andata deserta e che, anzi, ad essa avrebbero partecipato aziende di rilievo nel settore della manutenzione degli aeromobili. Se ciò fosse vero, potrebbe essere imminente il subentro di una nuova proprietà e, quindi, appare ancora più necessario intervenire perché ai lavoratori sia concessa una prosecuzione degli ammortizzatori sociali, in una forma che sta al Governo definire, in modo che essi possano essere riassorbiti dalla nuova proprietà e riprendere a lavorare.

Roberta LOMBARDI (M5S), sottolineato preliminarmente che non c'è stata alcuna reale interlocuzione sulla proposta di testo unificato delle risoluzioni, osserva tuttavia che in tale proposta risultano essere stati recepite tutte le osservazioni fatte dai gruppi nel corso delle precedenti sedute. A differenza, però, di quanto affermato dal collega Miccoli, a lei risulta

che alla gara a evidenza pubblica abbia partecipato una sola società, con sede in California, che, dai dati raccolti, sembra avere già nel passato proceduto ad acquisizioni di aziende in difficoltà e, dopo avere lucrato sulla vendita dei macchinari da queste possedute, aver proceduto alla loro liquidazione, con il conseguente licenziamento dei dipendenti.

Se, pertanto, le notizie corrispondono al vero, è ancora più importante che il Governo si impegni a tutelare i livelli occupazionali e il livello di professionalità dei lavoratori, formati anche grazie all'impegno di risorse pubbliche.

Walter RIZZETTO, presidente, si dichiara d'accordo con quanto affermato dalla collega Lombardi e auspica anch'egli un impegno del Governo per la tutela dei lavoratori.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere favorevole sul testo unificato delle risoluzioni proposto dal deputato Miccoli e rassicura la Commissione sull'impegno del Governo non solo a seguire gli sviluppi della vicenda ma a vigilare anche sulla tutela dei livelli occupazionali.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL), apprezzando la convergenza delle diverse forze politiche sulla proposta di testo unificato predisposta dal collega Miccoli, che recepisce le istanze di tutti i gruppi, auspica una modifica del testo che sottolinei con maggiore chiarezza l'impegno del Governo nel senso della salvaguardia dei posti di lavoro.

Walter RIZZETTO, presidente, osserva che molto probabilmente una modifica della parte dispositiva del testo unificato delle risoluzioni impedirebbe la votazione del testo già nella seduta odierna, in quanto il Governo dovrebbe avere la possibilità di valutarne la portata.

Osserva che, in ogni caso, il Sottosegretario Cassano ha assunto nel suo intervento dei precisi impegni, che rimangono agli atti della Commissione. Il sottosegretario Massimo CASSANO, dopo avere ribadito il parere favorevole sulla proposta di testo unificato delle risoluzioni, conferma l'impegno ad un controllo attento e puntuale dell'evoluzione della vicenda, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio industriale e umano della società Alitalia Maintenance Systems.

Marco MICCOLI (PD), visto il parere favorevole espresso dal sottosegretario e considerati i tempi ristretti per la conclusione della vicenda, dichiara che sarebbe preferibile procedere alla votazione nella seduta odierna del testo unitario della risoluzione, da lui proposto, anche in considerazione delle impegnative dichiarazioni rese dal sottosegretario che, come detto, rimarranno agli atti della Commissione.

Rifacendosi, quindi, alle affermazioni della collega Lombardi, osserva che le informazioni da lei fornite non tengono conto delle manifestazioni di interesse che potranno pervenire a mezzo di posta raccomandata, così come previsto dal bando.

Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la decisione di votare nella seduta odierna esclude, in sostanza, la possibilità di introdurre modifiche alla proposta di testo unificato.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL), prendendo atto degli impegni assunti nel corso della seduta dal sottosegretario, riconosce l'importanza di un voto tempestivo del testo unificato della risoluzione, anche se questa, a suo avviso, acquisterebbe maggiore forza con l'inserimento di una maggiore specificazione dell'impegno assunto dal Governo.

Roberto SIMONETTI (LNA) auspica che la Commissione proceda alla votazione del testo unificato delle risoluzioni nella seduta odierna.

Walter RIZZETTO, presidente, preso atto dei diversi orientamenti emersi, si associa all'auspicio che si voti nella seduta odierna, senza introdurre modifiche al testo proposto.

Marco MICCOLI (PD) concorda con quanto affermato dal presidente.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL), ricordando che il suo gruppo è stato il primo ad auspicare la votazione di un testo unitario delle risoluzioni, si dichiara favorevole a votare nella seduta odierna, anche se, a suo giudizio, l'introduzione di modifiche al testo non comporterebbe necessariamente lo slittamento del voto ad altra seduta.

Marco MICCOLI (PD), apprezzata la scelta di votare nella seduta odierna, ritiene che il testo unificato da lui predisposto dovrebbe portate, per prima, la sua firma.

Walter RIZZETTO, presidente, ricordando che, in occasione della discussione delle risoluzioni in materia di lavoro autonomo lo scorso dicembre, la collega Ciprini aveva posto con forza la questione del diritto delle opposizioni di mantenere la prima firma dell'eventuale testo unitario di più risoluzioni presentate, osserva che, a suo avviso, non dovrebbe diventare una prassi la pretesa dei deputati dei gruppi di maggioranza di essere primi firmatari dei testi unificati degli atti di indirizzo. A suo avviso, infatti, con la formulazione di un testo unitario, le risoluzioni non sono più riconducibili ad una parte politica piuttosto che ad un'altra, ma rispecchiano il lavoro condiviso dell'intera Commissione, avviato su impulso ora della maggioranza ora dell'opposizione. Al contrario, la sistematica attribuzione della prima firma alla maggioranza, a suo avviso, svuoterebbe di qualsiasi merito le iniziative delle opposizioni. Meglio sarebbe, quindi, ricorrere che i gruppi concordassero una volta per tutte un criterio per l'attribuzione dell'ordine delle firme, quale, ad esempio, il criterio dell'ordine di presentazione delle risoluzioni.

Marialuisa GNECCHI (PD), come già fatto in occasione della discussione sulle risoluzioni sul lavoro autonomo, ricorda la sua esperienza nella scorsa legislatura quando, pur avendo lei stessa, allora facente parte della minoranza, presentato una mozione volta a sollecitare un intervento sulle ricongiunzioni onerose, fu approvata quella, di contenuto analogo, presentata quattro mesi dopo dall'onorevole Cazzola, che allora faceva parte della maggioranza. Sul caso in discussione, ricorda che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, era stato formulato l'auspicio che la Commissione affrontasse in modo unitario la vicenda dei dipendenti di AMS.

Walter RIZZETTO, presidente, ricorda alla collega Gnecchi di avere sollecitato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione l'avvio della discussione sulla risoluzione da lui presentata sui lavoratori di AMS e che, in tale sede, anche altri gruppi avevano preannunciato l'intenzione di presentare proprie risoluzioni sulla vicenda, auspicando, alla fine dell'iter, la votazione su un testo unitario.

Marco MICCOLI (PD) non concorda con la ricostruzione dei fatti fornita dal presidente Rizzetto, ribadendo che fin dall'inizio la Commissione si era proposta di giungere alla votazione di un testo unitario.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che il problema della prima firma non deve ostacolare l'approvazione del testo unitario della risoluzione.

Marialuisa GNECCHI (PD), alla luce della discussione in corso, auspica che la Commissione si dia regole chiare da utilizzare ogniqualvolta intenda giungere a risultati condivisi. Ricorda che anche sul problema dei lavoratori dell'edilizia la Commissione ha proceduto concordemente e che la maggioranza, in quel caso, non ha avuto problemi ad avviare la discussione su un testo proposto dal col-

lega Tripiedi, al quale è stata, poi, abbinata la proposta di legge presentata dal presidente Damiano.

Walter RIZZETTO, presidente, parlando in qualità di primo firmatario della prima risoluzione presentata, prende atto da quanto finora affermato dai colleghi e dichiara che non avrebbe avuto problemi a riconoscere il diritto della prima firma al testo unitario al collega che avesse presentato una risoluzione prima di lui.

Roberta LOMBARDI (M5S), osservando che, in relazione alle due risoluzioni sugli enti previdenziali privatizzati attualmente in discussione, non si proporranno, per fortuna, problemi analoghi, dal momento che il loro impianto diametralmente opposto impedisce l'adozione di un testo unitario, stigmatizza l'abitudine della maggioranza di mortificare sistematicamente le iniziative dell'opposizione. Si dichiara, pertanto, d'accordo con la proposta della collega Gnecchi di convenire per il futuro sull'adozione di regole certe, che consentano anche all'opposizione di portare avanti le proprie iniziative, anche quando siano condivise dalla maggioranza.

Walter RIZZETTO, presidente, allo scopo di superare l'attuale stallo, ma, soprattutto, per conferire maggiore peso alla risoluzione unitaria, propone di attribuire la prima firma al presidente Damiano. Auspica, inoltre, che il testo unificato, una volta approvato, sia messo a disposizione del Ministero dello sviluppo economico, presso il quale è in atto il confronto tra le parti.

Marco MICCOLI (PD) si dichiara d'accordo con la proposta del presidente.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il testo unificato delle risoluzioni n. 7-00963 Rizzetto, n. 7-00979 Miccoli, n. 7-00981 Lombardi, n. 7-00982 Polverini e n. 7-00984 Simonetti, presentato nel corso della seduta.

La Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni n. 7-00963 Rizzetto, n. 7-00979 Miccoli, n. 7-00981 Lombardi, n. 7-00982 Polverini e n. 7-00984 Simonetti, che assume il numero 8-00180 (vedi allegato 5).

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »).

Atto n. 296.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 4 maggio 2016.

Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che il termine per la conclusione dell'esame dello schema scade il 28 maggio 2016 e che la V Commissione ha espresso in data 10 maggio 2016 una valutazione favorevole sul provvedimento.

Segnala, per completezza, che la XIV Commissione, alla quale lo schema di decreto legislativo era assegnato, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, ha espresso parere favorevole sul provvedimento nella giornata di ieri.

Dopo avere fatto presente che la relatrice ha rilevato l'opportunità di non esprimere il parere nella seduta odierna, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.55.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di direttiva, rinviato nella seduta del 4 maggio 2016.

Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione esprime il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tale atto.

Avverte che la XIV Commissione, nella seduta di ieri, ha espresso parere favorevole sul provvedimento e che la relatrice, on. Incerti, ha elaborato una proposta di documento finale (*vedi allegato 6*), il cui contenuto è stato anticipato ai componenti della Commissione, che sarà posta in votazione nella seduta odierna.

Chiede, pertanto, alla relatrice di illustrare la propria proposta.

Antonella INCERTI (PD), relatrice, illustra la sua proposta di documento finale (vedi allegato 6), raccomandandone l'approvazione.

Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di documento finale della relatrice.

La Commissione approva la proposta di documento finale della relatrice (vedi allegato 6).

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.

Tutela dell'occupazione nelle attività di *call center*. C. 2606 Laforgia, C. 2832 Cominardi, C. 3068 Albanella e C. 3739 Scotto.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella seduta del 12 aprile 2016, il relatore ha svolto la propria relazione introduttiva.

Fa presente che in data 28 aprile 2016 è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3739 Scotto, che verte su identica materia e, pertanto, il suo esame, secondo quanto già segnalato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 4 maggio, sarà abbinato, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, a quello delle proposte già all'esame della Commissione.

Chiede al relatore, on. Miccoli, di illustrare sinteticamente il contenuto della proposta C. 3739, testé abbinata.

Marco MICCOLI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge Atto Camera n. 3739, a prima firma del collega Scotto, si muove lungo direttrici di intervento analoghe a quelle delle proposte di legge già all'esame della Commissione. In particolare, l'articolo 1 prevede una riscrittura dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che si differenzia da quelle proposte dai progetti di legge già in discussione. In particolare, segnala che, analogamente alle proposte C. 2606 e C. 3068, si dispone la modifica del comma 1 dell'articolo 24-bis, estendendo l'applicazione della disciplina ivi prevista alle imprese con almeno quindici dipendenti. Si modifica, inoltre, la disciplina della comunicazione preventiva della delocalizzazione, stabilendo che essa abbia luogo centottanta giorni prima del trasferimento, anziché centoventi, come ora previsto, e che essa sia indirizzata anche al Ministero dello sviluppo economico e contenga una scansione delle fasi del trasferimento. In caso di delocalizzazione, si prevede che dal momento della richiamata comunicazione preventiva cessino di applicarsi i benefici di cui alla legge n. 407 del 1990, la cui erogazione è peraltro cessata con riferimento alle assunzioni successive al 1º gennaio 2015, e l'impresa sia tenuta alla restituzione di quanto percepito negli ultimi tre anni, maggiorato degli interessi legali. Qualora la delocalizzazione sia avvenuta senza comunicazione, l'impresa è tenuta alla restituzione di un importo pari al doppio di quanto percepito negli ultimi cinque anni, maggiorato degli interessi legali. Con riferimento alle informazioni fornite nel corso delle chiamate, la proposta prevede che il destinatario debba essere informato anche di quale sia l'azienda di call center dalla quale è chiamato e abbia il diritto di richiedere, nel corso della chiamata, di essere escluso dalle liste in possesso dell'azienda responsabile della chiamata e di chiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale. Fermo quanto già indicato con riferimento alle sanzioni per le imprese beneficiarie delle misure di cui alla legge n. 407 del 1990, si prevede un inasprimento delle sanzioni, il cui importo minimo passa da 10.000 euro a giornata, come attualmente previsto, a 30.000 euro a giornata. Si prevede, inoltre, il raddoppio della sanzione in caso di reiterazione della violazione. Si stabilisce, infine, che per le attività di vendita di beni e servizi realizzate attraverso call center sia consentito il ricorso a contratti di collaborazione a progetto esclusivamente per la regolazione dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2015, sulla base del corrispettivo, degli orari e delle modalità definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. La disposizione sembrerebbe meramente confermativa di quella già prevista dall'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 81 2015.

L'articolo 2 modifica le disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 11 del 2016 relative alla prosecuzione dei rapporti di lavoro in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente. Le modifiche introdotte intendono garantire, in particolare, il mantenimento delle condizioni economiche e giuridiche precedentemente godute, fatte salve eventuali condizioni di maggior favore contenute nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, mentre il testo attualmente vigente garantisce la salvaguardia delle modalità e delle

condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L'articolo 3 reca una disposizione superata dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, intervenendo sulla disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, contenuta nell'abrogato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, la norma prevede che, nella valutazione delle offerte formulate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni pubbliche e le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche devono applicare tale criterio, al netto delle spese relative al costo del personale e delle spese relative agli oneri da sostenere ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, che devono, in ogni caso, essere analiticamente indicate con il numero di unità personale impiegato e con gli orari di lavoro e le ore di lavoro previsti per ciascuna unità di personale. Le disposizioni, sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell'articolo 3 della proposta di legge Atto Camera n. 3068, riprendono, con alcune modifiche, i criteri previsti dai previgenti articoli 81, comma 3-bis, e 82, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006. L'articolo 4 prevede, infine, l'estensione ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di call center, addetti in modo prevalente o continuativo a tale attività, del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria, nei casi di sospensione dal lavoro o di prestazione di lavoro con orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi dell'azienda che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore.

Conclusivamente, preso atto con favore della presentazione di questa proposta di legge, che contribuisce in modo positivo al dibattito già avviato, propone di costituire un Comitato ristretto al fine di proseguire l'istruttoria legislativa anche in vista della predisposizione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Osserva, inoltre, che un intervento legislativo consentirebbe di dare soluzione anche a complesse vertenze attualmente in atto, riguardanti, in particolare, le società Almaviva e Uptime. Nelle more di un intervento di carattere normativo, auspica che il Governo possa attivarsi per un prolungamento degli ammortizzatori sociali riconosciuti ai dipendenti delle due società, in luogo del dimezzamento dello stipendio proposto dalla parte datoriale, che porrebbe ai lavoratori seri problemi di sopravvivenza.

Rileva, infine, che la redazione di un testo unificato tra le diverse proposte dovrebbe essere agevolata dal fatto che le proposte di legge in esame presentano un impianto sostanzialmente omogeneo.

Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, alla luce di quanto prospettato dal relatore, propone che la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge C. 2606 Laforgia, C. 2832 Cominardi, C. 3068 Albanella e C. 3739 Scotto.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Walter RIZZETTO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.

C. 3651 Venittelli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Floriana CASELLATO (PD), relatrice, rileva preliminarmente che il provvedimento intende dare soluzione ad una vicenda che si trascina ormai da anni e che prende le mosse dal decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995, che, all'articolo 5-bis, prevede il riconoscimento alle imprese operanti nei territori insulari di Venezia e Chioggia del diritto a fruire, per il periodo 1995-1997, di sgravi contributivi, totali o parziali, sulla base dei criteri disposti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro del bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1994, riguardante il regime degli sgravi degli oneri sociali nel Mezzogiorno. In particolare, l'articolo 1 del decreto interministeriale disciplina la misura dello sgravio sul complesso dei contributi posti a carico dei datori di lavoro da corrispondere all'INPS da parte delle imprese in relazione ai dipendenti occupati, mentre l'articolo 2 prevede lo sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro per i lavoratori assunti ad incremento delle unità effettivamente occupate. La misura dello sgravio parziale è stata poi rideterminata dall'articolo 27 del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997.

Come si legge nella relazione illustrativa della proposta di legge, che fa riferimento ai dati forniti dall'INPS, sulla base di tale normativa sono stati concessi, nel periodo 1995-1997, sgravi contributivi parziali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale, per un ammontare medio annuo di 37,7 milioni di euro a 1.645 imprese e sgravi contributivi totali, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, pari a 292.831 euro annui a 165 imprese. La Commissione europea, tuttavia, con la decisione 2000/394/CE ha ritenuto che tali misure costituissero aiuti di Stato incom-

patibili con il mercato comune e ne ha imposto all'Italia il recupero presso i beneficiari.

Come ha precisato, lo scorso 29 giugno 2015, la Commissaria europea per la Concorrenza Margrethe Vestager, in risposta ad un'interrogazione presentata dal parlamentare europeo Flavio Zanonato, con tale decisione la Commissione ha accertato la conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato degli sgravi contributivi che avessero contribuito alla creazione di posti di lavoro. Al contrario, gli sgravi concessi per il mantenimento dei posti di lavoro esistenti sono stati considerati incompatibili con la disciplina europea e, in relazione ad essi, la Commissione ha imposto all'Italia il loro recupero. Le imprese interessate sono tenute non solo a restituire le somme che avrebbero dovuto versare a titolo di oneri sociali ma anche a corrispondere gli interessi maturati dalla data del ricevimento degli aiuti fino alla data del rimborso. Segnala che la Commissaria ha anche precisato che, dal momento che gli aiuti sono stati erogati dal 1995 al 1997 e, in diversi casi, non sono ancora stati restituiti allo Stato, «è effettivamente possibile che gli interessi rappresentino un multiplo degli aiuti inizialmente ricevuti dai beneficiari».

La decisione della Commissione 2000/394/CE è stata oggetto di numerosi ricorsi, respinti dal Tribunale europeo, le cui sentenze sono state impugnate presso la Corte di giustizia europea, con il medesimo esito negativo. Contemporaneamente, le misure poste in essere dall'amministrazione italiana per il recupero, in ottemperanza della decisione della Commissione, hanno dato luogo ad un ampio contenzioso giudiziario, con l'adozione di misure cautelari di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di recupero.

A fronte di tale situazione, la Commissione europea nel 2009 ha proposto un ricorso per inadempimento contro l'Italia per non avere adottato nei termini prescritti tutte le misure necessarie al recupero degli aiuti. La Corte di giustizia europea, in esito a tale ricorso, con sentenza del 6 ottobre 2011, ha riconosciuto

l'Italia inadempiente rispetto all'obbligo di recuperare i benefici, affermando la necessità che le autorità nazionali accertassero, caso per caso, se i benefici concessi fossero in grado di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi all'interno dell'Unione europea.

In esecuzione di tale sentenza, l'Italia ha introdotto, con la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), una nuova disciplina per il recupero degli aiuti che attribuisce all'INPS sia i compiti istruttori, volti ad individuare le imprese beneficiarie di aiuti illegali, sia i compiti di notifica dei provvedimenti motivati con avviso di addebito e con intimazione di pagamento. A tale ultimo proposito, la norma stabilisce che oggetto di restituzione sono sia i contributi non versati per effetto del provvedimento agevolativo, sia gli interessi, calcolati su base composta, come stabilito dalle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004, maturati dalla data in cui l'impresa aveva fruito dell'agevolazione e fino alla data del recupero effettivo.

Segnala, tuttavia, che la relazione illustrativa della proposta di legge rileva che il richiamo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 in merito alle modalità del calcolo degli interessi non appare congruente, dal momento che, per le fattispecie antecedenti all'entrata in vigore del regolamento, quale quella in esame, sarebbe stato più opportuno richiamarsi alla disciplina del codice civile che, ai sensi degli articoli 1282 e 1284, dispone il calcolo dell'interesse semplice e solo per il periodo intercorrente tra l'avviso di addebito dell'INPS e la data del recupero effettivo.

Per completezza, ricorda che la legge di stabilità 2013 ha inoltre disposto l'estinzione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge e che, successivamente, l'articolo 49 della legge n. 234 del 2012 ha devoluto al giudice amministrativo la competenza esclusiva sul contenzioso in materia di aiuti di Stato. Tali interventi non sono stati ritenuti sufficienti e la Commissione europea, alla quale risultava il mancato recupero

dell'81 per cento del dovuto, a fronte del 70 per cento registrato dall'Italia, il 25 luglio 2014, ha presentato alla Corte di giustizia europea un ricorso ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, chiedendo la condanna dell'Italia al pagamento di una penalità e di una somma forfetaria. La Corte, con sentenza del 17 settembre 2015, ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia e, andando oltre la proposta della Commissione europea, l'ha condannata, per non avere adottato le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 6 ottobre 2011, al pagamento di una somma forfetaria di 30 milioni di euro e di una penalità di 12 milioni di euro per ogni semestre di ritardo dal giorno del pronuncia della sentenza del 2011.

Al momento, le imprese sono chiamate, sulla base di una sentenza del Consiglio di Stato, a restituire esclusivamente l'importo di capitale, essendo la determinazione degli interessi, semplici o composti, rinviata a successiva determinazione del Consiglio di Stato, che deve ancora intervenire. Quindi Equitalia ha potuto finora inviare solo cartelle per la parte capitale e circa i due terzi degli importi relativi al capitale sono stati recuperati. Per tali motivi, i presentatori della proposta di legge richiamano una recente sentenza della Corte di giustizia europea del 3 settembre 2015 (causa C-89/14) sui criteri di determinazione degli interessi relativi al recupero di aiuti incompatibili con il mercato unico, qualora la decisione di recupero sia stata notificata anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 794/2004. Nella relazione si evidenzia, infatti, che tale sentenza rinvia al legislatore nazionale la determinazione dei criteri di calcolo degli interessi sulle somme da recuperare.

La sentenza della Corte riguarda il rinvio pregiudiziale nell'ambito della causa C-89/14 concernente il recupero da parte dell'Agenzia delle entrate, con applicazione di interessi composti, di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione del 5 giugno 2002. Per procedere

al recupero, lo Stato italiano ha emanato una serie di decreti-legge, a partire dal 2007. In particolare, avendo l'articolo 24 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, disposto il rinvio al regolamento (CE) n. 794/2004 per la determinazione delle modalità di calcolo degli interessi, l'Agenzia delle entrate ha imposto il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi maggiorati degli interessi calcolati, conformemente a tale regolamento, su base composta. Nell'ambito della controversia, la Corte di giustizia europea è stata investita della questione della legittimità di applicare il regolamento (CE) n. 794/2004 a fattispecie verificatesi anteriormente alla sua data di entrata in vigore, laddove la normativa europea allora vigente, il regolamento n. 659/1999, rinviava alle disposizioni nazionali in merito al calcolo degli interessi. La parte ricorrente, a tale proposito, richiamava la necessità di applicazione del codice civile, sulla base del quale gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati su base semplice e non composta. La Corte di giustizia europea ha tuttavia dichiarato che né il regolamento n. 659/ 1999 né quello n. 794/2004 ostano a una normativa nazionale, quale quella recata dal decreto-legge n. 185 del 2008, che preveda, tramite un rinvio al regolamento n. 794/2004, l'applicazione di interessi composti al recupero di un aiuto di Stato, sebbene la decisione che ha dichiarato tale aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero sia stata adottata e notificata allo Stato membro interessato anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

L'eventuale modifica delle modalità di calcolo degli interessi da applicare al recupero degli aiuti di Stato di cui hanno beneficiato le imprese di Venezia e Chioggia, sulla base del principio indicato dalla sentenza, sarebbe comunque compatibile con la normativa e la giurisprudenza europea, dal momento che anche la decisione che ha dichiarato tale beneficio incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero è stata adottata e

notificata all'Italia anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento n. 794/2004.

Venendo quindi al merito del provvedimento, osserva che esso consta di due articoli, di cui l'articolo 1, modificando il comma 354 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), dispone, in primo luogo che gli interessi da applicare alle somme recuperate siano calcolati sulla base delle disposizioni dell'articolo 1282 del codice civile, espungendo il riferimento al regolamento (CE) n. 794/2004. In secondo luogo, la norma riduce il periodo di tempo in relazione al quale calcolare gli interessi, non più considerando il periodo della fruizione dello sgravio fino alla data del recupero effettivo ma, piuttosto, riferendosi a quello dalla data di notifica dell'avviso di addebito fino alla data del recupero effettivo. La disposizione, inoltre, introduce la possibilità per le imprese interessate dal recupero di compensare le somme dovute e i relativi interessi con crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dell'INPS. Con riferimento a tale ultima previsione potrà essere opportuno un confronto volto a valutare se dalle disposizioni derivino effetti finanziari anche al fine di individuare adeguate forme di compensazione.

L'articolo 2 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, a fronte dei pagamenti effettuati per gli oneri derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, attivi il procedimento di rivalsa a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.

Segnala che la relazione introduttiva richiama il comma 3 dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, il quale prevede che lo Stato ha diritto di rivalersi, nei termini 15.25 alle 15.35.

riproposti dalla norma in esame, sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati tenuti ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Nel caso in specie, lo Stato sembrerebbe doversi rivalere nei confronti dell'INPS e, pertanto, potrebbe essere utile approfondire gli aspetti applicativi della disposizione.

Conclusivamente, auspica che, con l'appoggio di tutti i gruppi e del Governo, l'esame della proposta di legge possa proseguire e concludersi speditamente, in quanto ciò consentirebbe di porre finalmente termine a una vicenda complessa che ha contrapposto lo Stato italiano e l'Unione europea, rideterminando con ragionevolezza ed equità gli interessi da erogare sulle somme da recuperare e consentendo, in questo modo, ai beneficiari di restituire quanto percepito in buona fede a suo tempo.

Walter RIZZETTO, presidente, dopo essersi dichiarato d'accordo sulla necessità di procedere celermente all'approvazione della proposta di legge, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del suo esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 12 maggio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle

5-08547 Labriola: Estensione della durata della cassa integrazione guadagni riconosciuta ai lavoratori già occupati presso la società Taranto Container Terminal Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Labriola – inerente alla situazione occupazionale dell'impresa Taranto Container Terminal Spa, avente sede legale in Livorno e unità produttiva in Taranto ed esercente attività di operatore terminal container – passo a illustrare quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che, il 16 giugno 2015, la Taranto Container Terminal Spa in liquidazione ha dato avvio – ai sensi degli articoli 4 e 24 delle legge n. 223 del 1991- ad una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 539 unità lavorative pari all'intero organico aziendale.

La fase sindacale della predetta procedura si è conclusa, il successivo 3 agosto, con la stipula di un verbale di mancato accordo tra le parti e la conseguente apertura della successiva fase amministrativa presso la competente Provincia di Taranto.

In considerazione della complessità della vicenda e della necessità di apprestare tutele in favore dei lavoratori coinvolti, la fase amministrativa è proseguita, su richiesta delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'11 settembre 2015, infatti, presso il Ministero che rappresento, si è tenuto un incontro all'esito del quale le parti hanno sottoscritto un verbale di accordo con cui hanno definito la procedura di licenziamento collettivo in precedenza avviata sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento. Le parti hanno altresì convenuto il ricorso da parte della Società al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per cessazione di attività.

Pertanto, su richiesta della società, i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno provveduto – con decreto direttoriale del 5 novembre 2015 – all'approvazione del programma di CIGS presentato dalla società, finalizzato alla cessazione dell'attività, autorizzando, nel contempo, la corresponsione del trattamento di CIGS in favore di 533 lavoratori, per il periodo dal 12 settembre 2015 al 12 settembre 2016.

Al riguardo, occorre precisare che una proroga del trattamento di CIGS – così come richiesto dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori – non è ammissibile in considerazione della effettiva cessazione di ogni attività aziendale nella società.

Occorre peraltro considerare che la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali introdotta col decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede, a decorrere dal 1º gennaio 2016, l'impossibilità di riconoscere il trattamento di CIGS nei casi di cessazione di attività.

Ciò posto, faccio presente che lo scorso 24 febbraio, la società ha dato avvio ad una nuova procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività nei confronti di 524 lavoratori. Informo, in proposito, che, lo scorso 9 maggio, la fase amministrativa della predetta procedura – svoltasi presso la Provincia di Taranto – è stata definita in assenza di accordo tra le parti, a causa della mancata partecipazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Informo, inoltre, che è attualmente in corso la procedura per il rilascio di concessioni sul molo polisettoriale in precedenza occupato da Taranto Container Terminal Spa e che nel bando di gara l'Autorità portuale di Taranto ha previsto una premialità per l'impresa aggiudicataria che avesse provveduto all'assunzione dei dipendenti della società medesima.

Da ultimo, posso assicurare che la situazione evidenziata dall'interrogante è

all'attenzione del Ministero che rappresento il quale – nell'ambito del Tavolo sull'area di crisi industriale complessa di Taranto coordinato dal Ministero dello sviluppo economico – continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità.

5-08217 Gnecchi: Quantificazione della platea dei beneficiari e degli oneri delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ed eventuale estensione dell'applicazione delle medesime disposizioni ai lavoratori autonomi e ai dipendenti pubblici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Gnecchi, con il quale si chiede di conoscere la quantificazione della platea dei beneficiari e degli oneri delle disposizioni di cui al comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto « Salva Italia »), rappresento quanto segue.

Per quanto concerne il primo quesito, l'Inps ha rappresentato di non aver effettuato valutazioni sulla platea di lavoratori e lavoratrici del settore privato nati nel 1952. Ad ogni modo, faccio presente che nella nota di lettura (n. 115 di dicembre 2011) del Servizio del bilancio del Senato concernente il disegno di legge di conversione in legge del 201 del 2011 si stimavano in 55.000 i soggetti interessati alla regole speciali per i lavoratori dipendenti del settore privato che avrebbero maturato, sulla base della normativa previgente, i requisiti nell'anno 2012, per i quali l'accesso al pensionamento è consentito ad una età non inferiore a 64 anni.

Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, la tabella n. 1 – che metto a disposizione della Commissione – mostra le stime previste nella relazione tecnica allegata all'emendamento che ha introdotto il comma 15-*bis*.

Per quanto concerne il secondo quesito, non risulta effettuata alcuna quantificazione. Ricordo, peraltro, che al fine di dettare le istruzioni applicative del decreto-legge n. 201 del 2011 e in considerazione del dettato letterale del comma 15-bis, l'INPS, con la circolare n. 35 del 2012,

condivisa dai Ministeri vigilanti, ha previsto l'applicazione di tale disposizione eccezionale esclusivamente ai lavoratori e alle lavoratrici che svolgevano attività di lavoro dipendente al momento dell'entrata in vigore della norma, ovverosia il 28 dicembre 2011. L'interpretazione letterale della disposizione riferisce, infatti, la nozione di dipendente al lavoratore in attività e non anche al lavoratore che ha perso il posto di lavoro.

Per quanto concerne il terzo quesito, la tabella n. 2 - che metto a disposizione della Commissione – mostra una stima effettuata dall'Inps in merito ad una proposta di modifica normativa che prevede l'estensione dei requisiti del comma 15-bis ai lavoratori iscritti alla gestione separata e ai lavoratori autonomi. La platea dei lavoratori autonomi è stata identificata con lo specifico requisito della quota (somma di età anagrafica e anzianità contributiva) prevista nell'anno 2012 dalla normativa previgente al cosiddetto decreto « Salva Italia », ovvero quota 97 con almeno 61 anni di età. Tale valutazione è riferibile quasi esclusivamente ai soggetti nati nel 1952.

In riferimento al quarto quesito, la tabella n. 3 – che metto a disposizione della Commissione – mostra una stima effettuata dall'Inps in merito ad una proposta di modifica normativa che prevede l'estensione dei requisiti del comma 15 bis ai lavoratori del settore pubblico, ipotizzandone l'entrata in vigore dal 1º gennaio 2016.

L'estensione del comma 15 bis anche alla gestione pubblica determinerebbe la possibilità:

per le donne che nel 2012 avevano almeno 60 anni di età e 20 anni di contribuzione di accedere alla pensione al compimento dei 64 anni;

per gli uomini che nel 2012 avevano raggiunto la quota 96 – con almeno 60 anni di età e 35 anni di contribuzione – di accedere alla pensione al compimento dei 64 anni.

L'INPS ha, inoltre, precisato che tale stima ricomprende anche i lavoratori nati dopo il 1952 che maturano il requisito della quota 96 con almeno 60 anni di età.

La valutazione è stata effettuata su tutte le posizioni assicurative della Gestione dipendenti pubblici (GDP) al netto dei pensionamenti fino a tutto settembre 2015, stimando le anzianità contributive e il comparto di appartenenza compreso il comparto scuola.

II numero di lavoratori interessati, che maturano il requisito anagrafico di 64 anni nel periodo 2013-2017, è stimato in 44.300 unità (35.600 donne e 8.700 uomini) con importo medio annuo della pensione pari a 28.650 euro (27.800 euro per le donne e 32.000 euro per gli uomini).

Tabella n. 1

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese correnti in milioni di Euro	10	15	20	23	425	635	450	200	50

Tabella n. 2

Anno	Maggiore numero di pensioni (migliaia di unità)	Onere (+) / Risparmio (-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)		
2016	19,1	+230,0		
2017	33,1	+447,3		
2018	20,3	+349,4		
2019	2,5	+170,1		
2020	-	-14,7		
2021	-	-14,8		
2022	-	-14,8		
2023	-	-14,7		
2024	-	-14,5		
2025	-	-14,3		

Tabella n. 3

Anno	Maggiore numero di pensioni vigenti a fine anno (migliaia di unità)	Onere/(Risparmio) spesa pensionistica (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Onere/(Risparmio) TFS/TFR (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Onere/(Risparmio) totale (-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)
2016	43,9	601,4	_	601,4
2017	38,6	1.182,9	_	1.182,9
2018	19,5	843,7	_	843,7
2019	2,4	333,8	(0,2)	333,6
2020	_	(101,9)	(20,5)	(122,4)
2021	_	(101,1)	(119,3)	(220,4)
2022	_	(100,1)	(146,7)	(246,8)
2023	_	(99,1)	(26,2)	(125,3)
2024	_	(98,1)		(98,1)
2025	_	(97,1)	_	(97,1)

5-08552 Lombardi: Tutela sul piano occupazionale dei lavoratori della società I.M. Intermetro Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Lombardi concernente la tutela del piano occupazionale dei lavoratori della società I.M. Intermetro Spa, premetto che il problema sollevato dall'onorevole interrogante attiene ad ambiti di competenza e rilevanza locale.

La vicenda, infatti, trae origine dalla progressiva ultimazione di vari lavori appaltati dal Comune di Roma alla società IM Intermetro S.p.A. aventi ad oggetto la progettazione, realizzazione, ammodernamento, ricostruzione e manutenzione straordinaria delle linee metropolitane A e B e della ferrovia concessa Roma-Lido, cui avrebbero fatto seguito, secondo quanto riferito dall'onorevole interrogante, una serie di accordi sindacali che prevedevano la tutela dei livelli occupazionali mediante assorbimento degli ex dipendenti della Intermetro Spa (attualmente in liquidazione volontaria) da parte delle società partecipate del Comune di Roma operanti nel settore dei trasporti e della mobilità, tra cui ATAC Spa e Roma Metropolitane Srl.

Al riguardo, il Comune di Roma, espressamente interpellato, nel sottolineare che la società I.M. Intermetro Spa non è e non è mai stata partecipata da Roma Capitale, ha rappresentato che con lettera del 1º febbraio 2010 la società I.M. Intermetro Spa aveva comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria e alla Regione Lazio, di dover procedere al licenziamento collettivo di 30 lavoratori, pari all'intero organico dell'unità produttiva di Roma, a seguito della decisione di cessare le attività.

Inoltre il Comune di Roma ha riferito che in data 11 maggio 2010 risulta essere stato siglato un Accordo presso la Regione Lazio tra l'Assessorato alla mobilità e trasporti del Comune di Roma, l'Assessorato al Lavoro del Comune di Roma, la Regione Lazio, Intermetro Spa e le rappresentanze sindacali per l'avvio della procedura per il ricorso al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni per i dipendenti impiegati di Intermetro. L'Accordo, di natura politica, prevedeva l'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale di ricollocare presso le Società Roma Metropolitane Srl e ATAC Spa i lavoratori oggetto della procedura, in possesso delle necessarie qualifiche.

Il 23 dicembre 2010 veniva emanata, dall'Assessore al Bilancio di Roma Capitale, una direttiva in materia di nuove assunzioni con la quale, nel rappresentare l'imminente approvazione di un nuovo regolamento per il reclutamento del personale all'interno del Gruppo Roma Capitale, si disponeva con effetto immediato l'inammissibilità della « chiamata diretta », bloccando tutte le procedure di selezione e di assunzione in corso.

Il Comune di Roma ha ricordato la delibera n. 58 del 6 marzo 2015 che ha dettato, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di contenimento dei costi del personale, stabilendo che siano applicati i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale stabiliti dall'ordinamento per Roma Capitale. In particolare, la delibera dispone che venga assicurata, a decorrere dall'esercizio 2015, una graduale riduzione del rapporto tra spese di personale e spese correnti, conseguendo entro il termine del 31 dicembre 2015, il rispetto di determinati parametri.

Secondo quanto riferito dal Comune di Roma, pertanto, fino al raggiungimento dei parametri predeterminati, è disposto un tassativo divieto di assunzione di personale ascrivibile al tempo indeterminato e a qualunque tipologia di forma flessibile.

Voglio chiarire, inoltre, che I.M. Intermetro Spa è un soggetto privato, già appaltatore di lavori pubblici per conto del Comune di Roma, in quanto tale chiaramente estraneo al perimetro delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Pertanto, al personale dipendente di tale società non trova applicazione il decreto legislativo 165 del 2001 e, più in generale, la normativa in materia di pubblico impiego.

Ricordo, altresì, che l'articolo 1, commi 424 e 425, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) e l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014 hanno poi previsto, come è noto, il divieto di procedere a nuove assunzioni a valere sui budget 2015 e 2016, fatta salva l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge 190 del 2014.

Sul punto preciso che le società partecipate del Comune di Roma – ad opera delle quali si ipotizza nell'interrogazione il riassorbimento del personale già dipendente della Intermetro Spa – non rientrano nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, né tanto meno tra le amministrazioni destinatarie delle previsioni di cui ai sopra richiamati articolo 1, commi 424 e 425, della legge n. 190 del 2014 e articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014.

Faccio presente, inoltre, che il Dipartimento della funzione pubblica, espressamente interpellato ha reso noto che la richiesta menzionata nel testo dell'interrogazione indirizzata dalle organizzazioni sindacali al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ai fini del superamento di un presunto blocco delle assunzioni applicabile al caso in esame non risulta agli atti dell'Ufficio.

Da ultimo, voglio evidenziare che il Ministero che rappresento è già intervenuto in favore dei lavoratori interessati dalla vicenda autorizzando il trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 18 maggio 2010 al 17 maggio 2011.

Pertanto, sarà cura del Ministero che rappresento prestare attenzione alla vicenda in parola, continuando a monitorarne gli ulteriori sviluppi al fine di valutare – qualora richiesto – ogni possibile soluzione volta a tutelare la posizione dei lavoratori e delle loro famiglie, tenuto anche conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati.

5-08393 Tripiedi: Iniziative volte a migliorare la qualità dell'occupazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto parlamentare, gli onorevoli Tripiedi e altri fanno riferimento a un articolo, pubblicato su una testata giornalistica on-line, concernente gli esiti di una recente indagine avviata dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ed avente ad oggetto la qualità del lavoro nei Paesi ad essa aderenti. L'indagine, in particolare, ha preso in considerazione – quali indicatori oggettivi della qualità del lavoro – l'adeguatezza delle retribuzioni, la sicurezza nel mercato di lavoro e la qualità degli ambienti di lavoro.

Al riguardo – fermo restando l'apprezzamento più volte mostrato dal Governo per le iniziative di organismi sovranazionali finalizzate a valutare le condizioni del mercato del lavoro in una prospettiva più ampia di quella meramente quantitativa – occorre evidenziare che il sistema di monitoraggio messo a punto dall'OCSE si basa – come peraltro riportato nello stesso articolo citato dagli interroganti – su dati raccolti da fonti statistiche non aggiornate alla data odierna.

In particolare, per quanto attiene agli indicatori sulle remunerazioni e sul livello di sicurezza del mercato del lavoro, gli ultimi dati disponibili per l'Italia si riferiscono rispettivamente al 2012 e al 2013, mentre, per quanto attiene alla qualità dell'ambiente di lavoro, nell'articolo viene estrapolato un solo dato relativo al 2015 e cioè la percentuale dei lavoratori che riferiscono di lavorare sotto pressione.

Una più completa conferma circa il grado e il livello di aggiornamento delle informazioni che stanno a base della ricerca dell'OCSE può aversi visitando l'apposita sezione dedicata agli indicatori in oggetto sul sito *internet* dell'OCSE stessa.

È, quindi, del tutto evidente che il deterioramento della qualità del lavoro lamentato dai firmatari – e in parte ripreso dai dati OCSE – non può essere riconducibile all'azione di questo Governo e al *Jobs Act*.

A tal proposito, mi pare opportuno ricordare che - in base agli ultimi dati forniti dall'INPS lo scorso 19 aprile - nel corso del 2015 il numero dei nuovi contratti a tempo indeterminato nel settore privato, tra nuove assunzioni e trasformazioni di altre tipologie contrattuali, è stato pari a 2 milioni e 674 mila (un milione in più rispetto all'anno precedente). E ancora, sempre nel 2015, la variazione netta dei contratti di lavoro a tempo indeterminato (e cioè il numero delle attivazioni meno quello delle cessazioni) è stata positiva per oltre 911 mila unità, a fronte di un calo di 50 mila posizioni nel 2014. Anche considerando l'anticipo di assunzioni avvenuto a dicembre e legato alla diminuzione della decontribuzione prevista per il 2016, il saldo resta comunque ampiamente positivo.

In termini percentuali, le misure adottate dal Governo hanno consentito di innalzare la quota dei nuovi contratti a tempo indeterminato, sul totale dei nuovi contratti, dal 15,6 per cento del 2014 al 22,8 per cento del 2015.

Se si escludono poi dal computo i contratti a tempo determinato di durata inferiore a un mese – che rispondono a esigenze di brevissima durata e non sono evidentemente sostituibili con altre tipologie contrattuali – la quota di assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato è cresciuta in un solo anno dal 20,4 per cento al 29,8 per cento.

Secondo i dati recentemente rilasciati dall'ISTAT, nel marzo 2016 si registrano 263 mila occupati in più, 274 mila disoccupati in meno e 125 mila inattivi in meno. E ancora nello stesso mese, il tasso di disoccupazione, pari all'11,4 per cento (-1,1 punti percentuali rispetto a marzo 2015), è ai minimi dal 2012.

Positivo è anche il dato relativo al tasso di disoccupazione giovanile che, sebbene ancora troppo elevato (36,7 per cento), diminuisce di 5,4 punti rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

In conclusione, mi sembra, dunque, che i dati aggiornati suggeriscono una risposta positiva al quesito contenuto nell'articolo citato dagli interroganti, e riguardante la qualità dei posti di lavoro creati a seguito del *Jobs Act* come indicatore del funzionamento del complesso delle norme varate dal Governo in materia di lavoro.

7-00963 Rizzetto, 7-00979 Miccoli, 7-00981 Lombardi, 7-00982 Polverini e 7-00984 Simonetti: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia *Maintenance Systems*.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione.

premesso che:

Alitalia Maintenance Systems (AMS) è una società nata nel luglio del 2003 da una costola di Alitalia – LAI, con sede in Fiumicino (Roma), e rappresenta un'eccellenza nazionale nel settore delle complesse attività di manutenzione, revisione e riparazione di motori, componenti aeronautici e aeroderivati, nonché di compravendita e leasing di APU (auxiliary power unit);

il 24 settembre 2015 è stata respinta la richiesta di concordato preventivo presentato dalla società;

in data 30 settembre 2015, con sentenza n. 839, il tribunale civile di Roma ha dichiarato il fallimento della società (fallimento n. 828 del 2015) con la conseguente nomina di un curatore fallimentare;

alla medesima data 240 lavoratori impiegati venivano sospesi dal lavoro e posti in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 223 del 1991, con scadenza il 14 aprile 2016;

al fine di individuare ogni strumento utile e necessario alla salvaguardia dei livelli occupazionali in costanza di rapporto di lavoro, i curatori fallimentari e le organizzazioni sindacali si sono incontrati presso la Regione Lazio il 13 e il 15 gennaio 2016; nel corso dell'ultimo incontro si è giunti ad un accordo per la concessione di tre mesi di cassa integrazione in deroga per un numero massimo di 177 lavoratori fino al 14 aprile 2016;

in attesa di manifestazioni d'interesse da parte di eventuali acquirenti, in data 14 marzo 2016 AMS ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per tutta la forza lavoro, con conseguente collocazione in mobilità di 177 dipendenti, « strutturalmente esuberanti rispetto alle esigenze aziendali dell'unità produttiva di Fiumicino (Roma) »;

il 25 marzo 2016, la curatela fallimentare ha pubblicato un bando per una procedura competitiva ad evidenza pubblica per la vendita del ramo d'azienda AMS fissando il termine per la presentazione delle offerte al 5 maggio 2016;

la prima fase della procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991, si è esaurita il 13 aprile 2016 con un verbale di mancato accordo tra le parti e le organizzazioni sindacali in causa hanno chiesto la prosecuzione del confronto in sede istituzionale;

nell'incontro svoltosi in data 14 aprile, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge n. 223 del 1991, le organizzazioni sindacali hanno chiesto: « ulteriori forme di sostegno al reddito al fine di arrivare alla chiusura del bando pubblicato », nonché « la sospensione su base volontaria del rapporto di lavoro fino alla data di chiusura del bando »;

in merito a tale ultima richiesta, la curatela ha comunicato l'impossibilità di procedere alla sospensione per carenza di continuità aziendale;

la Regione Lazio, pur avendo evidenziato di essere impossibilitata dal quadro normativo vigente a «concedere o prorogare » altro ammortizzatore « conservativo », ha ribadito la disponibilità, anche in accordo con il Ministero dello sviluppo economico, di monitorare gli eventuali sviluppi connessi alla vendita « anche al fine di favorire il riassorbimento dei lavoratori » e « a valutare l'attivazione di interventi volti a sostenere i lavoratori e le imprese che operano nel settore dell'aeromobile attraverso la nuova programmazione comunitaria 2014-2020 e attraverso il rifinanziamento dell'articolo 16 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 »;

il prolungato fermo produttivo rischia di determinare inevitabili ripercussioni negative sui macchinari e sulle competenze dei lavoratori e, di conseguenza, sulla competitività dell'azienda;

i lavoratori della società AMS possiedono notevoli competenze specialistiche che rischiano di andare disperse qualora le attività di manutenzione per conto di Alitalia fossero affidate a operatori con stabilimenti all'estero;

nel passato anche gli enti territoriali hanno effettuato consistenti investimenti su AMS in termini di formazione e sviluppo di nuovi processi, con l'importante risultato di formare lavoratori altamente specializzati e con notevoli competenze in campo aeronautico, in grado di poter svolgere attività anche in altri campi, come quello militare, in cui già in passato hanno operato, e in quello delle turbine a gas;

è opportuno assumere tutte le iniziative necessarie, allo scopo di garantire la tutela occupazionale dei lavoratori di AMS e il rilancio di una realtà produttiva strategica, che rappresenta l'unica eccellenza motoristica nel campo della revisione aeronautica nel nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare ogni iniziativa per assicurare il sostegno dei lavoratori della società Alitalia Maintenance Systems (AMS) nelle more del completamento della gara a evidenza pubblica;

a sostenere, per quanto di competenza, ogni iniziativa utile alla salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio di competenze e specializzazioni dei lavoratori della società Alitalia Maintenance Systems (AMS), con particolare riferimento al mantenimento delle attività nel territorio italiano e alla continuità dei rapporti di lavoro di tutti i lavoratori con la società acquirente e, in assenza di offerte nell'ambito della gara ad evidenza pubblica, a valutare, nell'ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa utile a promuovere la ricollocazione occupazionale dei lavoratori della società.

(8-00180) « Damiano, Rizzetto, Miccoli, Lombardi, Polverini, Simonetti, Albanella, Casellato, Chimienti, Ciprini, Cirielli, Cominardi, Dall'Osso, Gnecchi, Gribaudo, La Russa, Maietta, Giorgia Meloni, Nastri, Petrenga, Rampelli, Saltamartini, Taglialatela, Tripiedi, Totaro ».

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La XI Commissione.

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final);

considerato che la proposta mira a modificare la vigente normativa europea, contenuta nella direttiva 96/71/CE, al fine di superare le criticità che si sono evidenziate, in sede di attuazione della medesima direttiva, con riferimento alla possibilità che, tra lavoratori distaccati e lavoratori locali, si creino differenze retributive che comportino vantaggi a favore delle imprese distaccanti, nonché alla necessità di introdurre norme più stringenti per quanto attiene alla somministrazione transnazionale di lavoro interinale;

constatato che sulle modalità di superamento delle richiamate criticità e sull'opportunità dell'adozione di uno specifico provvedimento non si è raggiunto un pieno accordo tra gli Stati membri, in quanto ai Paesi che ritengono necessario un tempestivo intervento, al fine di garantire ai lavoratori distaccati parità di trattamento con i lavoratori del Paese ospitante, si contrappongono quelli che auspicano il rinvio di un intervento in materia, reputando utile continuare a verificare gli effetti dell'applicazione della disciplina vigente; apprezzata la posizione assunta dal Governo italiano che, nella Relazione programmatica relativa alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4), ha espresso il suo impegno nel processo di revisione della direttiva 96/71/CE con la finalità di scongiurare il dumping sociale;

considerato che anche nella relazione trasmessa alle Camere dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si esprime un giudizio complessivamente favorevole sulla proposta di direttiva, pur rappresentandosi talune osservazioni circa la formulazione del testo normativo, e si evidenzia come la proposta abbia la finalità di rafforzare il contrasto delle pratiche sleali e di promuovere il principio di parità di trattamento dei lavoratori;

osservato che nel 2014 è stata approvata la direttiva 2014/67/UE, la cosiddetta « direttiva di applicazione », con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia delle regole relative al distacco dei lavoratori attraverso il contrasto delle frodi e dell'elusione delle norme e il miglioramento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri;

rilevato che è all'esame di questa Commissione lo schema di decreto legislativo per il recepimento di tale direttiva (Atto n. 296), adottato in attuazione della delega di cui alla legge 9 luglio 2015, n. 114, e che il relativo decreto legislativo dovrà essere emanato entro il 18 giugno 2016;

ritenuto che il recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2014/ 67/UE e l'adozione della proposta di direttiva in esame possano contribuire, in modo sinergico, al rafforzamento del contrasto di fenomeni di utilizzo abusivo del distacco dei lavoratori nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea;

evidenziato che i dati forniti dalla Commissione europea nella valutazione di impatto allegata alla proposta di direttiva in esame evidenziano come il fenomeno del distacco dei lavoratori sia in continua crescita:

osservato che una ridotta tutela dei diritti dei lavoratori distaccati, oltre a determinare un indebolimento delle protezioni riconosciute nel territorio di uno Stato membro, attribuisce un ingiustificato vantaggio competitivo alle imprese distaccanti, con effetti distorsivi sul mercato unico europeo;

considerato che l'articolo 1, punto 1, della proposta di direttiva introduce nella direttiva 96/71/CE un articolo 2-bis, il quale, per evitare il ricorso da parte delle imprese all'utilizzo strumentale del distacco dei lavoratori con finalità di concorrenza sleale, prevede che, qualora il distacco abbia durata superiore ai ventiquattro mesi, lo Stato membro nel cui territorio è distaccato il lavoratore sia considerato quello di abituale svolgimento del lavoro e, al fine di evitare elusioni di tale previsione, precisa che, in caso di sostituzione di lavoratori distaccati, che espletano le stesse mansioni nello stesso posto, viene presa in considerazione la durata complessiva dei periodi di distacco dei lavoratori interessati, per quanto riguarda i lavoratori che sono distaccati per una durata effettiva di almeno sei mesi;

rilevato che tale ultimo termine temporale risulta superiore alla durata media dei distacchi, che, come evidenziato anche nella documentazione allegata alla proposta di direttiva, è di circa quattro mesi;

apprezzato che la lettera a) del punto

dispone l'estensione dell'applicabilità ai lavoratori distaccati dei contratti collettivi relativi a tutti i settori dell'economia, attualmente, di fatto, limitata al solo settore dell'edilizia, nonché delle disposizioni sulla retribuzione applicabili ai lavoratori locali sulla base di previsioni legislative, regolamentari o contrattuali;

considerato che, per effetto di tale norma, si passa dal riconoscimento ai lavoratori distaccati delle tariffe minime salariali alla garanzia delle condizioni di lavoro relative alla retribuzione, includendo anche elementi ulteriori, quali i bonus o le indennità, ove spettanti;

rilevato che, come evidenziato anche dal Governo nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tale riferimento alla retribuzione potrebbe comportare difficoltà di applicazione, in quanto, nell'ordinamento italiano, non esiste una definizione univoca di retribuzione alla quale rifarsi per l'equiparazione piena ed effettiva in tutti gli elementi richiamati dalla proposta di direttiva, ma solo salari determinati dalla contrattazione collettiva;

osservata, peraltro, anche l'esistenza di difficoltà nella definizione della misura delle tariffe minime salariali, individuate, in assenza di contratti collettivi validi erga omnes, attraverso un'interpretazione giurisprudenziale costituzionalmente orientata alla luce delle previsioni dell'articolo 36 della Costituzione:

rilevato che la lettera b) del punto 2 dell'articolo 1 della proposta di direttiva conferisce agli Stati membri la facoltà di imporre alle imprese, su base non discriminatoria e proporzionata, di subappaltare solo alle imprese che garantiscono ai lavoratori distaccati nel proprio territorio determinate condizioni di lavoro e di occupazione, comprese quelle derivanti dai contratti collettivi di applicazione non generale, purché gli stessi obblighi siano imposti a tutti i subcontraenti nazionali;

osservato che, come risulta anche 2 dell'articolo 1 della proposta di direttiva | dalla relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nell'ordinamento interno mancano disposizioni che limitino il subappalto in relazione al riconoscimento di determinate condizioni di lavoro o di occupazione;

preso atto che le lettere *c*) e d) del punto 2 dell'articolo 1 introducono l'obbligo per gli Stati membri, in luogo dell'attuale previsione di una mera facoltà, di disporre che le imprese transfrontaliere di lavoro temporaneo garantiscano ai lavoratori distaccati le medesime condizioni applicate dalle agenzie nazionali di lavoro interinale ai propri lavoratori impiegati nel territorio nazionale;

considerato che il principio della parità di trattamento è già recepito pienamente nel nostro ordinamento, nell'ambito della disciplina del distacco e della somministrazione, sia nazionale che internazionale, dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e dall'articolo 35 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

constatata l'assenza nel testo della proposta di direttiva di norme di dettaglio riguardanti la disciplina della prestazione di servizi transfrontalieri nel settore del trasporto su strada, che è segnalato come uno degli aspetti su cui la normativa vigente si è dimostrata carente;

considerato il parere dalla XIV Commissione sulla proposta di direttiva, espresso in data 11 maggio 2016, che sarà trasmesso, unitamente a questo documento finale, alle Istituzioni europee nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

- *a)* in ambito europeo:
- 1) si esprima apprezzamento per l'espressa affermazione, contenuta nella relazione allegata alla proposta di direttiva, del principio che lo stesso lavoro nello stesso posto debba essere retribuito

allo stesso modo e per la conseguente scelta di operare una revisione mirata della direttiva sul distacco dei lavoratori per contrastare le pratiche sleali;

- 2) si segnali l'esigenza di prevedere una più ridotta durata temporale per i distacchi cui applicare la disciplina di cui all'articolo 1, punto 1, della proposta di direttiva, in quanto la fissazione di un limite di ventiquattro mesi non appare idonea ad arginare fenomeni elusivi della normativa dell'Unione europea;
- 3) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, punto 1, si segnali, in ogni caso, l'opportunità di precisare che, anche al di sotto del limite previsto dal nuovo articolo 2-bis della direttiva 96/71/CE, sia possibile verificare la genuinità della temporaneità del distacco sulla base degli indici indicati dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/67/UE;
- 4) anche in relazione alla prospettata riduzione del limite di ventiquattro mesi previsto dal nuovo articolo 2-bis della direttiva 96/71/CE, si valuti l'esigenza di ridurre il termine di sei mesi indicato dal paragrafo 2 del medesimo articolo 2-bis, al fine di assicurare l'efficacia di tale norma antielusiva:
- 5) si segnali l'esigenza di individuare un percorso che porti, in tempi certi e ragionevolmente contenuti, all'adozione di disposizioni specifiche per il settore dell'autotrasporto;

b) sul piano nazionale:

- 1) si rileva che il richiamo, introdotto dall'articolo 1, punto 2, della proposta di direttiva, a tutti gli elementi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali impone l'individuazione, in ambito nazionale, delle voci retributive da considerare obbligatorie, assumendo come riferimento i contratti collettivi come individuati dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- 2) si ravvisa l'esigenza di porre in essere tutte le misure utili ad assicurare il

corretto ricorso all'istituto del distacco, rafforzando l'efficacia delle disposizioni già vigenti nell'ordinamento interno attraverso opportune previsioni di carattere amministrativo tese a favorire i controlli di carattere ispettivo, anche mediante la predisposizione di una copia in lingua italiana delle buste paga dei lavoratori stranieri distaccati in Italia;

3) si invita a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori previsioni di rango primario volte, in particolare a rivedere le disposizioni del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, relative al regime autorizzatorio delle agenzie per il lavoro, al fine di richiedere che, in caso di somministrazione transnazionale di lavoro da parte di agenzie autorizzate allo svolgimento di tale attività in altri Stati membri dell'Unione europea, vi sia una preventiva comunicazione dell'avvio della somministrazione alle autorità competenti.